



COMUNE DI RIO MARINA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 27 giugno 2003  
Modificato con atto del Consiglio Comunale n° 41 del 26 novembre 2005  
Modificato con atto del Consiglio Comunale n° 14 del 29 giugno 2007

**SOMMARIO**

**CAPO I - NORME GENERALI**

- 1 Oggetto del regolamento
- 2 Responsabilità del Comune

**CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

- 3 Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali
- 4 Organizzazione dei servizi cimiteriali
- 5 Obblighi del custode del cimitero

**CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI**

- 6 Disciplina del trasporto dei cadaveri
- 7 Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- 8 Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
- 9 Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

**CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI**

- 10 Ricevimento dei cadaveri
- 11 Sepoltura nei giorni festivi
- 12 Orario di apertura dei cimiteri al pubblico
- 13 Divieti di ingresso nei cimiteri
- 14 Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri
- 15 Riti religiosi all'interno dei cimiteri

**CAPO V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

- 16 Inumazioni e tumulazioni - Normativa
- 17 Inumazioni e tumulazioni - Termini
- 18 Epigrafi
- 19 Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
- 20 Inumazioni e tumulazioni - Oneri

**CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- 21 Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
- 22 Esumazioni ordinarie
- 23 Esumazioni straordinarie
- 24 Verbale delle operazioni
- 25 Incenerimento dei materiali
- 26 Estumulazioni ordinarie
- 27 Esumazioni ed estumulazioni – Oneri

#### CAPO VII- LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- 28 Lavon privati nei cimiteri
- 29 Assunzione di imprese per lavori pnvati nei cimiteri
- 30 Occupazione temporanea del suolo
- 31 Materiali di scavo
- 32 Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
- 33 Opere private - Vigilanza - Collaudo
- 34 Concessioni private nei cimiteri

#### CAPO VIII - NORME FINALI

- 35 Mantenimento dei cimiteri
- 36 Tutela dei dati personali
- 37 Leggi ed atti regolamentari
- 38 Abrogazione di precedenti disposizioni
- 39 Pubblicità del regolamento
- 40 Rinvio dinamico
- 41 Sanzioni
- 42 Entrata in vigore

### **CAPO I NORME GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
  - ❑ al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  - ❑ al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
  - ❑ al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
2. I servizi funebri e cimiteriali di questo comune.

Nel Comune di Rio Marina, per antica tradizione, vi sono i seguenti cimiteri:

- ❑ capoluogo loc. La Chiusa
- ❑ frazione Cavo loc. Valle Baccetti.

Quale zona di rispetto vi è anche il vecchi cimitero originario, in loc. Serrantone, ormai in disuso ma dove è necessario conservare il decoro.Vi è inoltre, in loc Le Perelle, un cimitero privato di proprietà e di uso esclusivo della Comunità Evangelica Valdese.

Art. 2 - Responsabilità del comune.

1. Il comune, mentre ha cura perchè, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi,

ecc.

## **CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Art. 3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

DESCRIZIONE	CATEGORIE						DIRIGENTI	TOTALE Posti in organico
	A	B	B.3	C	D	D.3		
Posti di ruolo a tempo pieno	0	1	1	0	0	1	0	3
Posti di ruolo a tempo indeterminato	0	0	0	0	0	0	0	0

Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Gli addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del sindaco, che effettua il servizio a mezzo del personale dipendente del Comune.
2. L'Ufficio di Polizia Mortuaria è affidato all'Ufficiale dello Stato civile, personalmente responsabile della tenuta dei registri di morte e degli altri atti e pratiche inerenti il servizio, comprese le incombenze di cui alla legge regionale 16/2000 (passaporto mortuario e verbale di estradazione delle salme).
3. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990. n. 285.
4. per qualsiasi tipo di lavoro all'interno dei cimiteri, necessita la preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 5 - Obblighi del custode del cimitero.

1. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
2. gestisce i cimiteri secondo le istruzioni impartite dall'Ufficiale dello Stato Civile responsabile dell'Ufficio di Polizia Cimiteriale;
3. ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione:
  - a) una copia del presente regolamento;
  - b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri prestate dall'Amministrazione Comunale.

## **CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI**

Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri, il servizio è affidato alla libera concorrenza delle imprese funebri presenti sul territorio.

Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri.
2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.).

#### **CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI**

Art. 10 - Ricevimento dei cadaveri.

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n° 285, delle persone:
  - a) morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, l'ultima residenza prima del decesso;
  - c) morte fuori dal Comune e non aventi in esso l'ultima residenza prima del decesso, ma nate nel Comune, oppure, se non nate, aventi avuto in esso in altri periodi la residenza per 10 (dieci) anni continuativi;
  - d) non domiciliati in vita nel Comune e non comprese nei precedenti punti, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri stessi;
  - e) che abbiano i requisiti di cui all'art. 34, comma 3 bis, lettera d) da accertarsi e riconoscersi nei modi ivi previsti;
2. Per i seppellimenti di cui sopra, gli interessati fanno apposita e documentata domanda al Sindaco, il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 11 - Sepoltura nei giorni festivi.

1. le procedure inerenti le sepolture nei giorni festivi, sono garantite mediante prestazione d'opera del personale dipendente, attraverso l'utilizzo dell'istituto della pronta reperibilità, come da contratto aziendale decentrato.

Art. 12 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Per i cimiteri sono osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

	GIORNI FERIALI				GIORNI FESTIVI			
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio	
	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore
GENNAIO	09	12	14	16	09	12	14	16
FEBBRAIO	09	12	14	16	09	12	14	16
MARZO	09	12	14	16	09	12	14	16
APRILE	09	12	14	16	09	12	14	16
MAGGIO	09	12	15	17	09	12	15	17

GIUGNO	09	12	15	17	09	12	15	17
LUGLIO	08	11	16	18	08	11	16	18
AGOSTO	08	11	16	18	08	11	16	18
SETTEMBRE	08	11	16	18	08	11	16	18
OTTOBRE	09	12	15	17	09	12	15	17
NOVEMBRE	09	12	14	16	09	12	14	16
DICEMBRE	09	12	14	16	09	12	14	16

2. Il sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche, ad esempio nella settimana nella quale ricorre la commemorazione dei defunti.

3. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, dal custode, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 13 - Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in
- c) contrasto con il carattere del cimitero;
- d) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del sindaco;
- e) a chiunque, quando il sindaco o suo delegato od incaricato, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 14 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura; .
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione scritta rilasciata dal responsabile del servizio.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

. Art. 15 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

## **CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

### Art. 16 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.
2. I loculi cimiteriali sono concessi al verificarsi dell'evento del decesso del destinatario, e l'assegnazione viene effettuata iniziando da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso.

### Art. 17 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.
2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni secondo le istruzioni del responsabile dell'Ufficio di Polizia Cimiteriale.
3. L'accordo risulta in calce alla richiesta.
4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

### Art. 18 - Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
5. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.
6. Per non turbare l'equilibri architettonico e non creare diversità fra i defunti le lapidi di copertura devono essere di colore bianco evitando la posa in opera di lapidi ad esempio a vetrina etc..
7. In ogni caso tutte le operazioni previste dal presente articolo necessitano dell'autorizzazione del competente ufficio di Polizia Mortuaria.

### Art. 19 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.
2. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

Art. 20 – Inumazioni e tumulazioni – Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono a carico del concessionario che ne sostiene gli oneri da stabilirsi con deliberazione della Giunta Municipale.
2. L'area per le fosse di inumazione del campo comune sono concesse a titolo gratuito, con divieto di apporre lapide di copertura, monumento o quant'altro, all'infuori del cippo o croce che permetta l'identificazione della salma.
3. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono a carico del concessionario che ne sostiene gli oneri.
4. Sono comunque a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

## **CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 22 - Esumazione ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite quando il Sindaco, informato dal servizio di Polizia Mortuaria ne ravvisa la necessità e/o urgenza
2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
4. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione è rinviata.
5. Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informa l'ufficio comunale che prende le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 23 - Esumazioni straordinarie.

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 24 - Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 25 -Incenerimento dei materiali.

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 26 - Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 27 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.
2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie il servizio è affidato alla libera concorrenza delle imprese funebri presenti sul territorio.

## **CAPO VII** **LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO**

Art. 28 - Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza l'autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.
3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Art. 29 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente articolo 28 il titolare della concessione od autorizzazione medesima produce al comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice, se dovuta.

Art. 30 - Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.
2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 31 - Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che prescritti, evitando di

spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

#### Art. 32 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro di cui al seguente

PERIODO		ORARIO		ANNOTAZIONI
dal	al	dalle ore	alle ore	
1° gennaio				
	Si consiglia lo	stesso orario	di	apertura

2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.
3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.
4. Nel periodo dal 26 ottobre al 10 dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

#### Art. 33 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

#### Art. 34 - Concessioni private nei cimiteri.

1. Il Comune può dare in concessione a singoli privati o a enti collettivi l'uso di loculi, colombari, posti distinti o aree. La concessione dei loculi, dei colombari e dei posti distinti è regolata dall'art. 10.
2. La concessione di aree per la sepoltura privata non può essere fatta a soggetti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
3. La concessione di aree non attribuisce il diritto di proprietà, ma soltanto quello d'uso riservato ai soggetti di cui al comma 6, restando vietato il trasferimento a terzi in qualunque forma.
- 3 bis. Possono richiedere la concessione di aree per la sepoltura privata i seguenti soggetti:
  - a) Coloro che siano residenti nel Comune di Rio Marina;
  - b) Coloro che, pur non essendo attualmente residenti, lo siano stati per non meno di dieci anni consecutivi;
  - c) Coloro che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, risultino particolarmente legati alla comunità di Rio Marina per aver ricoperto importanti funzioni pubbliche ed istituzionali, per aver svolto attività di significativo interesse per la collettività, o comunque per aver acquisito speciali meriti in favore della cittadinanza, previo riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale con deliberazione assunta dalla Giunta comunale;
  - d) Le persone giuridiche e gli enti collettivi diversi, aventi finalità di rilevanza sociale recepite nello Statuto dell'associazione.
4. La concessione del diritto d'uso è fatta per la durata di anni 35 (trentacinque) per i loculi, i colombari e le aree per posti distinti, e di anni 99 (novantanove) per le aree da destinare alla sepoltura privata (c.d. cappelle di famiglia), a decorrenza dalla data di occupazione. Allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di Legge o di Regolamento, gli aventi diritto potranno domandarne la riconferma che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa vigente al momento della nuova richiesta. In mancanza di tale richiesta la concessione cadrà nella libera disposizione del Comune. I resti mortali subiranno il trattamento previsto dalle leggi in materia di Polizia Mortuaria.
5. In ogni caso il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune è stabilito dalle tariffe in vigore all'atto della concessione.
6. Il diritto d'uso delle sepoltura private è riservato alla persona del concessionario, a quelle dei propri familiari ed affini, ovvero delle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario di cui alla

lettera e) del comma 3 bis ed in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c) dello stesso comma, fino al completamento della capienza del sepolcro.

7. Sulle aree concesse per le sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, previo ottenimento di apposita autorizzazione comunale.

8. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Com.le. Nell'atto di approvazione del progetto viene stabilito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

9. Spetta ai concessionari mantenere a loro spese e per tutta la durata della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti ed i monumenti in concessione compresi i loculi, i colombari ecc., nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche con pubblica affissione.

## **CAPO VIII NORME FINALI**

### **Art. 35 - Mantenimento dei cimiteri.**

1. In caso di motivata necessità e quando si verificano le condizioni prescritte dalle vigenti leggi sanitarie, il Consiglio Comunale può adottare gli atti deliberativi ed i provvedimenti necessari per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia e/o urbanistica di tutto o di una parte dei cimiteri di competenza comunale. In questo caso tutte le concessioni si estinguono.
2. Gli enti o le persone fisiche con le quali il Comune è impegnato con contratto di concessione, hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito, per il tempo di concessione residuo, un posto corrispondente a quello già in concessione.
3. Nel caso di concessione perpetua e se sono decorsi 50 (cinquanta) anni dal decesso, in assenza di specifica richiesta, i resti mortali dei defunti possono essere ricoverati nell'ossario comune.

### **Art. 36 - Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

### **Art. 37 - Leggi ed atti regolamentari.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
  - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
  - al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
  - il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamento, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

### **Art. 38 - Abrogazione di precedenti disposizioni.**

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme

regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 39 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:
  - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
  - ai segretari delle commissioni consiliari;
  - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
  - all'organo di revisione;
  - a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.
3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 40 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 41 - Sanzioni.

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 600 euro.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 42 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

-----

*Gli articoli 10 e 34 sono stati così modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 26 novembre 2005;*

*L'articolo 20 è stato così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 29 giugno 2007*